

Aparere dei giudici di Piazza Cavour la misura può essere disposta anche in fase esecutiva

Alla confisca non si viene meno

Fanno eccezione gli eredi in quanto sono estranei al reato

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

È inesorabile la confisca del profitto: può essere disposta anche in fase esecutiva. Un limite però c'è: quando il contribuente è deceduto, non è applicabile nei confronti degli eredi, estranei al reato. E quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 9478 del 6 marzo scorso, con cui la terza sezione ha chiarito come la dimenticanza del giudice non salva il contribuente, così che, nel caso di reati tributari, la confisca, anche nella forma per equivalente, laddove non si sia provveduto durante il processo di cognizione, può essere disposta dal giudice dell'esecuzione, secondo la previsione dell'art. 676 c.p.p..

Il caso. A seguito di patteggiamento di un reato tributario, il giudice dell'esecuzione aveva disposto la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, pari alla somma del valore dell'imposta evasa. In particolare, l'art. 12-bis dlgs 74/2000 prevede che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente. Contro la sentenza, la condannata aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando l'applicazione, in sede esecutiva, della confisca per equivalente, essendo una sanzione che, ad avviso della difesa, avrebbe potuto essere disposta esclusivamente in sede di cognizione.

Art. 676 c.p.p. e confisca per equivalente. La Suprema

I principi	
(Cass. pen. 9478/2024)	
Competenza del giudice dell'esecuzione	L'art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca, anche per equivalente, purché: non vi abbia provveduto il giudice della cognizione, diversamente operando la preclusione processuale si tratti di confisca obbligatoria
La decisione della Suprema Corte	La confisca: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di reati tributari, essendo obbligatoria, può essere dunque disposta anche dal giudice dell'esecuzione, anche nella forma per equivalente, • non può essere applicata nei confronti di persona già deceduta essendo il bene entrato nella disponibilità degli eredi che sono estranei al reato

ma Corte ha tuttavia ritenuto il ricorso infondato, osservando come la tesi propugnata dalla ricorrente, secondo cui in sede esecutiva non potrebbe mai essere disposta la confisca per equivalente, urta contro la chiara previsione dell'art. 676 c.p.p., che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca, senza operare alcuna distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, purché: 1) non vi abbia provveduto il giudice della cognizione (diversamente opera la preclusione processuale), e 2) si tratti di confisca obbligatoria.

In questo senso è schierata, compatta, la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la confisca, anche nella forma per equivalente, ben può essere disposta in fase esecutiva. Non è in discussione la sua natura sanzionatoria: proprio le Sezioni unite della Cassazione (Cass. pen., sez. un., n. 31617/2015), richiamate nella sentenza in esame, hanno rilevato che l'imputato viene a essere direttamente colpito nelle sue

disponibilità economiche (e non nella cosa in quanto derivante dal reato), e ciò proprio perché autore dell'illecito, restando il collegamento tra la confisca, da un lato, e il prezzo o profitto del reato, dall'altro, misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica. Da qui la logica conclusione che l'oggetto della confisca di valore, in assenza del nesso di pertinenzialità col reato, costituisce solo una conseguenza sanzionatoria dello stesso.

La natura obbligatoria. Quel che però rileva, ai fini di attestare la piena compatibilità con la fase esecutiva della disposta confisca, è la sua natura obbligatoria. Si è così affermato, in tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, che in sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 c.p.p., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato, qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'art. 322-ter c.p. (cfr. Cass. pen., sez. I, n. 282/2020 e n.

23716/2016). Allo stesso modo, nell'ambito dei reati tributari, si è chiarito che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di cosiddetta reformatio in peius; nondimeno all'omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Cass. pen., sez. III, n. 7587/2020). In altri termini, se, sul piano sistematico deve ribadirsi che la misura in questione costituisce uno strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere affittivo, conseguente alla commissione del reato, tanto non equivale ad escludere la sua applicazione in sede esecutiva. Ciò che assumere rilievo non è il carattere punitivo della confisca per equivalente, bensì la natura obbligatoria della sua applicazione prescritta, con riguardo ai reati tributari, dall'art. 12-bis dlgs 74/2000, essendo "sempre ordinata" nel caso di condanna o patteggiamento. Trattandosi, quindi, di una statuizione imposta dalla leg-

ge, la confisca, anche per equivalente, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione secondo l'espressa previsione dell'art. 676 c.p.p. (Cass. pen., sez. III, n. 43397/2015 e n. 44445/2013).

Confisca post mortem. Ciò detto, la Cassazione ha ricordato come la natura sanzionatoria/affittiva (e dunque strettamente personale) della confisca per equivalente rileva sotto un altro e differente profilo, nel senso che essa non può essere applicata nei confronti di persona già deceduta (Cass. pen., Sez. III, n. 33429/2021). Invero, non solo, diversamente opinando, si giungerebbe alla inaccettabile conseguenza della applicazione di una sanzione nei confronti degli eredi che sono certamente estranei al reato, ma in caso di morte viene meno il rapporto di "titolarità/disponibilità" da parte del condannato del bene di valore corrispondente al profitto, che ne consente l'ablazione e che deve essere valutato al momento dell'adozione del provvedimento, non avendo la decisione del giudice dell'esecuzione efficacia "retroattiva": la confisca disposta nei confronti di persona già deceduta colpisce beni che sono ormai nella disponibilità degli eredi.

La decisione della Suprema Corte. Gli Ermellini hanno osservato, infine, che la procedura seguita dal giudice dell'esecuzione assicura un adeguato contraddittorio, perché a una prima fase, in cui il provvedimento di confisca è assunto in assenza di un'interlocuzione preliminare con le parti, ne segue un'altra, su iniziativa della parte interessata che ha potere di opposizione, che si svolge nel pieno rispetto delle garanzie difensive e del contraddittorio. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

—© Riproduzione riservata—

FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Fisco

MODELLO 730

Esteso l'utilizzo del modello 730 anche ai titolari di redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva (Agenzia delle entrate - circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024)

DICHIARAZIONI

Dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024 solo per i periodi in corso al 31 dicembre 2023 (Agenzia delle entrate - circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024)

LIQUIDAZIONE DEI BENI

Procedura di liquidazione generale dei beni: se la procedura concorsuale è antecedente al 26 maggio 2021 si applica la vecchia normativa (Agenzia delle entrate - risposta a interpello n. 88 dell'8 aprile 2024)

RIMBORSO IVA

La presenza della stabile organizzazione inibisce il rimborso Iva agevolato (Agenzia delle entrate - risposta a interpello n. 87 dell'8 aprile 2024)

APP IO

L'Agenzia delle entrate manderà messaggi tramite l'app IO (Agenzia delle entrate - comunicato stampa del 10 aprile 2024)

Altre

ASSEMBLEE IN REMOTO

Proroga al 31 dicembre 2024 della assemblee in remoto (legge n. 21 del 5/3/2024)

BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

L'attivo deve essere valutato al minore fra il costo e il valore di presumibile realizzo (Oic n. 5 - in consul-

tazione dal 9 aprile 2024)

RECESSO

Recesso consensuale nelle spa (Assonime - caso n.3 dell'8 aprile 2024)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi-sette